



ATTO N. 1434/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega

Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Regolamento Interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

recante il seguente titolo:

***“Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Abrogazione
della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione “Umbria
Jazz”)”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 15 dicembre 2008

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 dicembre 2008



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 dicembre 2008 ha esaminato l'atto n. 1434 in sede referente, a seguito della richiesta dei Consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale e dell'adozione della procedura d'urgenza da parte del Consiglio regionale, rispettivamente ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno e dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto regionale.

La I Commissione consiliare, infine, ha espresso a maggioranza dei presenti parere favorevole sul testo emendato recante il seguente titolo *"Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz")"* ed ha incaricato di relazionare oralmente al Consiglio, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza il Consigliere Eros Brega e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1567 del 24.11.2008, concernente: “Fondazione di partecipazione Umbria Jazz” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3.12.2008 e trasmesso in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente ed in sede consultiva alla III Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 1434);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed all’approvazione del Consiglio medesimo secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, nonché ai sensi dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto regionale;

VISTA la decisione adottata dalla III Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del Regolamento Interno;

ATTESO che il disegno di legge reca il seguente titolo: “*Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione “Umbria Jazz”)*”;

VISTO il parere e udite le relazioni della Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Consigliere Eros Brega e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1434/BIS);

VISTA la legge regionale 27 marzo 1990, n. 7;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione articolo per articolo nonché con
votazione finale sull’intera legge che ha
registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ...
voti di astensione, espressi nei modi di legge dai
... Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione “Umbria Jazz”)”, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, di seguito denominata Fondazione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero.	1. <i>idem</i>
2. La Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.	2. <i>idem</i>
3. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del marchio "Umbria Jazz" di proprietà della Regione.	3. La Regione è titolare dei marchi registrati relativi alla manifestazione Umbria Jazz. Con apposita convenzione tra Regione e Fondazione sono disciplinate le modalità di utilizzazione dei marchi stessi.



Art. 2 (Costituzione)	Art. 2 (Costituzione)
1. L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello statuto della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.	1. <i>idem</i>
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.	2. <i>idem</i>
3. Lo statuto della Fondazione, ai fini di cui al comma 1, deve prevedere, oltre al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, comma 2, che:	3. <i>idem</i>
a) l'Assemblea dei partecipanti è composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti che assumono la qualità di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;	a) <i>idem</i>
b) l'Assemblea di cui alla lettera a) è composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto è rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;	b) <i>idem</i>
c) il Presidente della Fondazione è nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;	c) <i>idem</i>
d) il Consiglio di amministrazione è	d) il Consiglio di amministrazione è



composto da un numero di componenti fino ad un massimo di 9 , compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;	composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove , compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;
e) il Consiglio di amministrazione opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;	e) <i>idem</i>
f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico;	f) <i>idem</i>
g) le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione nonché di componente dell'Assemblea dei partecipanti sono esercitate a titolo gratuito;	g) <i>idem</i>
h) i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da tre membri. La Regione designa due componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.	h) i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei revisori di cui uno con funzioni di Presidente.
4. I componenti degli organi della Fondazione possono essere riconfermati nell'incarico, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie.	4. <i>idem</i>
5. Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto.	5. Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ad eccezione dei componenti del Collegio dei revisori.
	Art. 3 (Relazione annuale)
	1. La Fondazione presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese



		di gennaio, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
		2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1.
	Art. 3 (Norma finanziaria)	Art. 4 (Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b) si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 10.1.005 del bilancio di previsione 2009 denominata "Interventi a sostegno dello spettacolo" (cap. 1010 n.i. e 1011 n.i.) con utilizzazione delle risorse disponibili nella unità previsionale di base 10.1.005 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (cap. 1012).	1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 10.1.005 del bilancio di previsione 2009 denominata "Interventi a sostegno dello spettacolo" (cap. 1010 n.i. e 1011 n.i.) con utilizzazione delle risorse disponibili nella unità previsionale di base 10.1.005 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (cap. 1012).	
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.	2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.	3. <i>idem</i>	
	Art. 4 (Abrogazione)	Art. 5 (Abrogazione)
1. La legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz") è abrogata.	1. <i>idem</i>	